

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Area di Coordinamento Sanità
Settore Sanità Pubblica Veterinaria

DECRETO 28 novembre 2005, n. 6610
 certificato il 07-12-2005

Procedure per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44;

Visto il decreto n. 5748 del 28 ottobre 2005 con il quale al sottoscritto è stato rinnovato l'incarico di Responsabile del Settore Sanità Pubblica Veterinaria;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 183 del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Atteso che il regolamento (CE) n. 183/2005, oltre a norme generali in materia di igiene dei mangimi, stabilisce anche le condizioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi, nonché per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti che operano nel settore;

Rilevato che il citato regolamento abroga, a decorrere dal 01 gennaio 2006:

- la direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di talune categorie di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123;

- la direttiva 98/51/CE della Commissione, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE, attuata nel nostro ordinamento con il D.P.R. 02 novembre 2001, n. 433;

Considerato che talune disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 presuppongono lo svolgimento di determinate attività da parte degli operatori del settore dei mangimi e delle autorità competenti entro il 01 gennaio 2006, data in cui il regolamento diviene applicabile;

Considerato, inoltre, che la nuova normativa comunitaria introduce rilevanti modifiche nelle procedure di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dei mangimi;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni agli operatori del settore ed alle autorità competenti circa

gli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005 a partire dal 01 gennaio 2006, ed entro tale data per le attività sopra richiamate, predisponendo altresì apposita modulistica;

Visto l'allegato A, "Procedure per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005", facente parte integrante del presente provvedimento;

Visti i modelli per lo svolgimento delle attività indicate dalle suddette procedure, riportati nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- allegato 1: notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, art. 18, comma 1;

- allegato 2: istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, art. 10;

- allegato 3: richiesta numero di identificazione per impianti soggetti a riconoscimento ai sensi regolamento (CE) n. 183/2005, art. 10;

- allegato 4: autocertificazione ai fini della esenzione dalle visite in loco ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, art 17;

- allegato 5: istanza di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, articoli 9 e 18, comma 2;

- allegato 6: autocertificazione relativa al possesso dei requisiti ai fini dell'istanza di registrazione di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, articoli 9 e 18, comma 2;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, approvare le procedure e la modulistica allegati al presente provvedimento

DECRETA

1. di approvare le "Procedure per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005" di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento

2. di approvare la modulistica per lo svolgimento delle attività previste dalle citate procedure, riportata negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18/96.

Il Dirigente
 Andrea Leto

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI
CHE OPERANO NEL SETTORE DEI MANGIMI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005****Premessa**

A partire dal 1 gennaio 2006 diverrà applicabile il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (di seguito denominato regolamento).

L'articolo 33 del regolamento abroga le direttive 95/69/CE e 98/51/CE (attuate nel nostro ordinamento rispettivamente con D.Lgs. 123/99 e con D.P.R. 433/2001), mentre alcune disposizioni di detto regolamento prevedono adempimenti da espletarsi entro il 31 dicembre 2005, sia da parte degli operatori del settore dei mangimi, sia dell'autorità competente.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero della Salute sulle modalità di attuazione del regolamento, si ritiene pertanto opportuno fornire alcune precisazioni in ordine alle principali disposizioni del regolamento ed alle modalità di riconoscimento e registrazione degli impianti oggetto del medesimo.

Capo I

Il Capo I del regolamento è relativo ad oggetto, ambito di applicazione e definizioni.

L'articolo 1, definisce l'oggetto del regolamento, ovvero:

- l'igiene dei mangimi,
- la loro tracciabilità e rintracciabilità,
- il riconoscimento e la registrazione degli impianti che rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento.

L'art. 2, comma 1 definisce il campo di applicazione, ovvero:

- tutta la filiera della alimentazione animale, dalla produzione delle materie prime, degli additivi, delle premiscele, alla produzione ed immissione in commercio dei mangimi, ivi compresa la produzione e la immissione in commercio all'ingrosso di mangimi per animali da compagnia;
- la somministrazione dei mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
- il commercio di mangimi esportati o importati da paesi terzi.

L'articolo 2, comma 2 esclude dal campo di applicazione:

- la produzione e la somministrazione "domestica" di mangimi ad animali destinati all'autoconsumo o ad animali da compagnia;
- la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia;
- la fornitura di piccole quantità di materie prime prodotte in loco, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco, ove per "ambito locale e consumo in loco" si intende la fornitura di materie prime ad aziende site nel territorio della stessa Provincia, o della Provincia confinante nell'ambito della Regione Toscana, ed i cui prodotti sono destinati alla vendita diretta presso l'azienda agricola o a dettaglianti o esercizi di somministrazione locali che riforniscono direttamente il consumatore finale.

L'articolo 3 stabilisce che al regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 a cui si aggiungono alcune definizioni specifiche ivi riportate.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, si definisce "**mangime**" (o "alimento per animali") qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono definiti “**additivi di mangimi**” le sostanze o i microrganismi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

Capo II

Il Capo II del regolamento è relativo agli obblighi.

L'articolo 4, stabilisce gli obblighi generali relativi agli operatori del settore mangimistico.

L'articolo 5 definisce gli obblighi specifici relativi ai:

- requisiti per le imprese del settore dei mangimi a livello di produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5 (allegato I, parte A);
- requisiti per le imprese del settore dei mangimi diverse da quelle a livello di produzione primaria di mangimi (allegato II);
- le raccomandazioni per i manuali di corretta prassi (allegato I, parte B).

Gli articoli 6 e 7 del regolamento prevedono rispettivamente la realizzazione di un sistema di autocontrollo da parte degli operatori che effettuano operazioni diverse da quelle di cui all'art. 5, comma 1 (produzione primaria e le operazioni ad essa correlate), basato sull'analisi del rischio e sui principi HACCP e la documentazione concernente tale sistema.

Gli articoli 9 e 10 prevedono rispettivamente il riconoscimento e la registrazione degli impianti.

L'articolo 11 stabilisce che gli operatori del settore dei mangimi non possono operare se non registrati o riconosciuti.

L'articolo 13:

- subordina il riconoscimento degli impianti ad un'ispezione dell'autorità sanitaria finalizzata alla verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti dal regolamento;
- prevede la possibilità del rilascio di un riconoscimento condizionato prorogabile per un lasso di tempo non superiore ai 6 mesi;
- in caso di riconoscimento condizionato, prevede il rilascio di quello definitivo previo ulteriore sopralluogo dell'autorità sanitaria.

L'articolo 14 prevede la sospensione temporanea della registrazione o del riconoscimento fino al ripristino degli eventuali requisiti che non risultassero più soddisfatti.

L'articolo 15 prevede la revoca della registrazione o del riconoscimento:

- in caso di cessazione delle attività;
- in caso di mancata soddisfazione dei requisiti per un periodo superiore ad un anno;
- in caso di grave insoddisfazione dei requisiti correlata alla mancanza di adeguate garanzie di adeguamento della produzione.

L'articolo 16 prevede l'adeguamento della registrazione o del riconoscimento in caso di variazione della attività che ha dato origine alla primitiva registrazione o riconoscimento.

L'articolo 17:

- comma 1, esenta l'autorità sanitaria dall'effettuare il sopralluogo previsto ai sensi dell'articolo 13 del regolamento medesimo, presso gli intermediari che, intendendo svolgere una mera attività commerciale, non detengono i propri prodotti presso la sede di detta attività;
- comma 2, prevede che detti intermediari dichiarino alla autorità sanitaria che i prodotti immessi in commercio soddisfano le condizioni previste dal regolamento.

Tale procedura – detta anche “procedura semplificata” - si applica a tutti gli intermediari per i quali è previsto un riconoscimento e che, rientrando nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, effettuano il commercio di additivi nutrizionali e zootecnici, premiscele di additivi e mangimi.

L’articolo 18 fornisce indicazioni in merito alle misure transitorie prevedendo:

- la notifica, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 31 dicembre 2005, a cura dei legali rappresentanti degli impianti riconosciuti o registrati ai sensi del D.Lgs. 123/99. al fine di poter proseguire l’attività già in essere;
- l’istanza di registrazione, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 31 dicembre 2005, a cura dei legali rappresentanti degli impianti per i quali detta registrazione non era precedentemente prevista, al fine di poter proseguire l’attività già in essere;
- la dichiarazione di soddisfacimento dei requisiti previsti dal regolamento, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 31 dicembre 2007, a cura dei legali rappresentanti di cui al punto precedente.

Il Capo III del regolamento è relativo ai manuali di corretta prassi.

Il Capo IV del regolamento è relativo ad importazioni ed esportazioni.

Il Capo V del regolamento è relativo alle disposizioni finali; in particolare:

- l’articolo 33 abroga le direttive 95/69/CE (recepita con D.Lgs. 123/99) e 98/51/CE (recepita con D.P.R. 433/2001) a far data dal 1 gennaio 2006;
- l’articolo 34 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento (8 febbraio 2005) e la data di applicazione (1 gennaio 2006). La vigenza del regolamento comporta l’effettuazione, entro il 31 dicembre 2005, degli adempimenti previsti all’articolo 18.

Al regolamento si affiancano i seguenti allegati:

- Allegato I, relativo alla produzione primaria;
- Allegato II, relativo ai requisiti degli impianti diversi da quelli di produzione primaria di mangimi di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
- Allegato III, relativo alle buone pratiche di alimentazione degli animali;
- Allegato IV, relativo agli impianti soggetti al riconoscimento; va precisato che al capo II dell’Allegato IV la parola “additivi tecnologici” deve essere sostituita da “additivi zootecnici”;
- Allegato V, relativo all’elenco degli impianti riconosciuti.

Sia la registrazione che il riconoscimento presentano rilevanti innovazioni rispetto a quanto previsto dalle direttive 95/69/CE e 98/51/CE.

Al fine di agevolare l’applicazione del regolamento sono state predisposte le seguenti tabelle:

- tabella 1, “Equivalenze”, che raffronta la normativa abrogata il 31 dicembre 2005 (direttiva 95/69/CE) con quella che si applica a far data dal 01 gennaio 2006 (regolamento), evidenziando in particolare la semplificazione procedurale relativa alla registrazione introdotta dal regolamento;
- tabella 2, “Ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005”, che elenca le tipologie di impianti soggetti a riconoscimento e registrazione. Gli impianti già riconosciuti o registrati in base ad altre norme precedenti e/o vigenti, non sono considerati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento;
- tabella 3, “Adempimenti”, che riassume gli adempimenti necessari per l’adeguamento, cui sono tenuti:
 - gli impianti già registrati o riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 123/99;
 - gli impianti attivati dopo l’entrata in vigore del regolamento;
 - gli impianti che in base a precedenti normative non erano tenuti ad attivare procedure di registrazione o riconoscimento, ma che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

Tabella 1

EQUIVALENZE					
Direttiva 95/69/CE		numero	Regolamento (CE) n. 183/2005		numero
Art. 2, co. 2, lett. a)	R	α IT000000XX	Art. 10, co. 1, lett. a), all. IV capo 1	R	α IT000000XX
Art. 2, co. 2, lett. b)	R	α IT000000XX	Art. 10, co. 1, lett. b), all. IV capo 2	R	α IT000000XX
Art. 2, co. 2, lett. c)	R	α IT000000XX	Art. 10, co. 1, lett. c), all. IV capo 3	R	α IT000000XX
Art. 2, co. 2, lett. d)	R	α IT000000XX	Abrogato		
Art. 2, co. 2, lett. e)	R	α IT000000XX	Art. 10, co. 1, lett. c), all. IV capo 3	R	α IT000000XX
Art. 2, co. 2, lett. f)	R	α IT000000XX	Abrogato		
Art. 3, co. 1	R	α IT000000XX	Art. 10, co. 1, lett. a) e b), all. IV capo 1 e 2	R	α IT000000XX
Art. 7, co. 2, lett. a)	r	IT000000XX	Art. 9	r	no
Art. 7, co. 2, lett. b)	r	IT000000XX			
Art. 7, co. 2, lett. c)	r	IT000000XX			
Art. 7, co. 2, lett. d)	r	IT000000XX			
Art. 8, co. 1	r	IT000000XX			

Tabella 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 183/2005			
Impianti oggetto del regolamento	Riferimento	Requisiti	R/r
Agricoltori prodotti alimentari uso umano	Reg. (CE) n. 852/2004, art. 6		no
Agricoltori prodotti destinabili alimentazione zootecnica	Articoli 5 e 9	Allegato I	r
Rivenditori di prodotti agricoli e zootecnici	Articoli 5 e 9	Allegato I	r
Allevatori che effettuano miscelazione di mangimi senza aggiunta di additivi e premiscele	Art. 5, comma 1 e art. 9	Allegato I	r
Impianti di essiccazione granaglie conto terzi	Articoli 5 e 9	Allegato I	r
Impianti di stoccaggio	Articoli 5 e 9	Allegato I	r
Impianti di macinazione e brillatura (mulini)	Articoli 5 e 9	Allegato I	r
Impianti prodotti alimentari con sottoprodotti destinabili alimentazione zootecnica	Articoli 5 e 9	Allegato I	r
Impianti prodotti di origine minerale e chimico industriali (D.M. 13/11/85)	Articoli 5 e 9	Allegato I	r
Impianti fabbricazione regolamento (CE) n. 1774/2002	Reg. (CE) n. 1774/2002		no
Impianti fabbricazione additivi all. IV, capo 1	Art. 10, co. 1, lett. a); all. IV, capo 1	Allegato II	R
Impianti fabbricazione additivi diversi da all. IV, capo 1	Articoli 5 e 9	Allegato II	r
Impianti fabbricazione premiscele all. IV, capo 2	Art. 10, co. 1, lett. b); all. IV, capo 2	Allegato II	R
Impianti fabbricazione premiscele diversi da all. IV, capo 2	Articoli 5 e 9	Allegato II	r
Impianti fabbricazione mangimi commercio e autoconsumo all. IV, capo 3	Art. 10, co. 1, lett. c); all. IV, capo 3	Allegato II	R
Impianti fabbricazione mangimi commercio e autoconsumo diversi da all. IV, capo 3	Articoli 5 e 9	Allegato II	r
Impianti di fabbricazione di mangimi composti autorizzati legge 281/63, art. 5	Articoli 5 e 9	Allegato II	r
Impianti di condizionamento additivi, premiscele e mangimi, allegato IV	Art. 10, co. 1, lett. a) e b); all. IV, capo 1 e 2	Allegato II	R
Impianti di condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV,	Articoli 5 e 9	Allegato II	r
Trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime, mangimi	Articoli 5 e 9	Allegato II	r
Intermediari additivi e premiscele all. IV, capo 1 e 2 con proprietà e/o detenzione	Art. 10, co. 1, lett. a) e b); all. IV, capo 1 e 2	Allegato II	R
Intermediari additivi e premiscele all. IV capo 1 e 2 senza proprietà e/o detenzione			no
Intermediari additivi e premiscele (non all. IV, capo 1 e 2)	Articoli 5 e 9	Allegato II	r
Allevatori che non effettuano miscelazione di mangimi	Art. 5, co. 5	Allegato III	no

Tabella 3

Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ADEMPIMENTI		Istanza di R/r Entro il 31/12/2005	Notifica Entro il 31/12/2005	Dichiarazione di possesso requisiti Entro il 31/12/2007	Sopralluogo	Rilascio numero R/r
Riconosciuti e/o registrati ante 08/02/2005 ai sensi Dir. 96/59/CE	R Impianti di fabbricazione additivi Impianti di fabbricazione premiscele Impianti di fabbricazione mangimi per il commercio Impianti di fabbricazione mangimi per l'autoconsumo Intermediari di additivi e/o premiscele con proprietà e/o detenzione delle medesime già riconosciuti ai sensi della direttiva 95/69/CE	no	si	no	no	conferma
	r Impianti di fabbricazione additivi, Impianti di fabbricazione premiscele Impianti di fabbricazione mangimi per il commercio Impianti di fabbricazione mangimi per l'autoconsumo Intermediari di additivi e/o premiscele con proprietà e/o detenzione delle medesime già registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE	no	si	no	no	revoca
Riconosciuti o registrati dopo il 31/12/2005 ai sensi Regolamento 183/2005/CE	R Impianti di fabbricazione additivi Impianti di fabbricazione premiscele Impianti di fabbricazione mangimi per il commercio Impianti di fabbricazione mangimi per l'autoconsumo Impianti di condizionamento additivi, premiscele e mangimi Intermediari di additivi e/o premiscele con proprietà e/o detenzione delle medesime che utilizzano o trattano le sostanze di cui all'allegato IV, capi 1, 2 e 3	si	no	no	si	si
	Intermediari di additivi e/o premiscele con la sola proprietà	si	no	no	no	si
	Impianti di condizionamento additivi, premiscele e mangimi che utilizzano o trattano le sostanze di cui all'allegato IV, capi 1, 2 e 3	si	no	no	si	si
	r Impianti agricoli di prodotti destinabili alimentazione zootecnica Impianti di essiccazione granaglie conto terzi Impianti di macinazione brillatura Impianti di stoccaggio Impianti di fabbricazione prodotti di origine minerale e chimico industriali (D.M. 13/11/85) Impianti di fabbricazione additivi Impianti di fabbricazione premiscele	si	no	si	no	no
	Impianti di fabbricazione mangimi per il commercio autorizzati (l. 281/63, art. 5)	si	no	si	si	no
	Impianti di fabbricazione mangimi per l'autoconsumo Intermediari di additivi e/o premiscele proprietà e/o detenzione Impianti di condizionamento additivi, premiscele e mangimi Trasportatori per conto terzi additivi, premiscele, materie prime, mangimi che non utilizzano o trattano le sostanze di cui all'allegato IV, capi 1, 2 e 3,	si	no	si	no	no

Legenda: R riconoscimento r registrazione no autorizzati per altre normative

ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA**Entro il 31 dicembre 2005:**

1) tutti gli impianti già riconosciuti o registrati ai sensi del D.Lgs. 123/99, che intendono continuare ad operare, trasmettono al Sindaco del Comune in cui è ubicata la sede operativa e, per conoscenza al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio ed alla Regione Toscana, la notifica (allegato 1), debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante.

Gli impianti produttori di additivi, già riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 123/99, devono notificare la loro attività al Ministero della Salute, D.G.S.V.A ufficio XI bis, Piazzale Marconi, 24 – Roma, e per conoscenza alla Regione Toscana ed al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

2) i nuovi impianti soggetti a riconoscimento per:

- la fabbricazione e/o il commercio di **additivi** per mangimi (direttiva 82/471/CEE, regolamento (CE) n. 1831/2003) di cui all'allegato IV, capo 1, del regolamento;
- la fabbricazione e/o il commercio di **premiscele** per mangimi che utilizzano gli additivi di cui all'allegato IV, capo 2;
- la fabbricazione **di mangimi**, che utilizzano gli additivi e/o le premiscele di cui all'allegato IV, capo 3, anche se fabbricati per il fabbisogno esclusivo degli animali dell'azienda che produce i mangimi;

➤ attivati entro il 31 dicembre 2005

presentano al Sindaco del Comune territorialmente competente l'istanza di riconoscimento/registrazione, conforme ai modelli già in uso ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 12 gennaio 2004 e secondo la procedura di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 15 aprile 2002.

Dal 01 gennaio 2006, detto riconoscimento è valido ai sensi del regolamento e nessuna ulteriore notifica dovrà essere trasmessa al Sindaco ed alla Azienda U.S.L.

Il riconoscimento degli impianti che producono additivi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs.123/99 è di competenza del Ministero della Salute.

➤ attivati dopo il 1 gennaio 2006

gli impianti soggetti a riconoscimento presentano al Sindaco del Comune dove è ubicata la sede operativa l'istanza di riconoscimento (allegato 2) debitamente compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal legale rappresentante.

Fino a nuovi aggiornamenti, la procedura autorizzativa segue quella riportata nella deliberazione della Giunta regionale 371/2002 per gli impianti soggetti a riconoscimento ai sensi del D.L.gs 123/99. La richiesta del numero di identificazione degli impianti soggetti a riconoscimento avverrà tramite invio, da parte delle Aziende UU.SS.LL. alla Regione, del modello per la richiesta del numero di riconoscimento (allegato 3), che sostituisce l'allegato n. 3 della citata deliberazione 371/2002.

Gli intermediari che svolgono l'attività senza detenere i prodotti posti in commercio nei propri locali allegano all'istanza di riconoscimento l'autocertificazione che i prodotti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (allegato 4).

Il riconoscimento degli impianti che producono additivi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del regolamento, in attesa del provvedimento che stabilisca a quale Autorità sia delegata la potestà autorizzativa, segue la procedura sopradescritta per il riconoscimento degli altri impianti.

3) i nuovi impianti soggetti a registrazione

➤ *attivati entro il 31 dicembre 2005*

presentano al Sindaco del Comune territorialmente competente l'istanza di registrazione, conforme ai modelli già in uso ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 12 gennaio 2004 e secondo la procedura di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 15 aprile 2002.

Dal 01 gennaio 2006, detta registrazione è valida ai sensi del regolamento e nessuna ulteriore notifica dovrà essere trasmessa al Sindaco ed alla Azienda U.S.L..

4) tutti gli impianti soggetti a registrazione

- di cui all'articolo 5, comma 1, che devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato I del regolamento;
- di cui all'articolo 5, comma 2, non soggetti al riconoscimento, ma che devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II, del regolamento;

devono trasmettere alla Azienda U.S.L. dove è ubicata la sede operativa l'istanza di registrazione (allegato 5), debitamente compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal legale rappresentante.

L'Azienda U.S.L. territorialmente competente registra l'impianto richiedente.

L'attività di trasporto per conto terzi è soggetta a registrazione e deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti all'Allegato II, paragrafo "Stoccaggio e trasporto", del regolamento.

Laddove uno stabilimento utilizzi propri automezzi di trasporto, il riconoscimento o la registrazione dello stabilimento medesimo è comprensiva della registrazione degli automezzi.

Entro il 31 dicembre 2007 (termine perentorio), detta registrazione deve essere confermata ai sensi del regolamento, mediante trasmissione alla Azienda U.S.L. dove è ubicata la sede operativa dell'impianto, di una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti (allegato 6).

Ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del regolamento, la Azienda U.S.L. tiene conto dei sistemi già esistenti per la raccolta dei dati e richiede al notificante o al richiedente di fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del regolamento.

In particolare, le Aziende U.S.L. possono considerare come domanda ai sensi dell'articolo 9 del regolamento:

- una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per le aziende alimentari che cedono prodotti agli operatori del settore dei mangimi;
- una registrazione ai sensi del D.P.R. 317/96 o del D.Lgs. 336/99, per gli impianti di fabbricazione di mangimi per l'autoconsumo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento, che "effettuano la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad esclusione degli additivi per insilati";
- un riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 per gli impianti di trasformazione di categoria 3 che producono materie prime di origine animale destinate alla produzione di mangimi e per impianti riconosciuti che producono petfood.

Entro il 31 dicembre 2007 i titolari dei suddetti impianti hanno l'obbligo di trasmettere alla Azienda U.S.L. l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato 6.

Gli allevamenti, di cui all'articolo 5, comma 2 del regolamento, che utilizzano additivi e premiscele di additivi diversi da quelli inclusi nell'Allegato IV, capo 3 del regolamento, seguono la procedura di registrazione di cui al punto 4).

Gli allevamenti di cui all'articolo 5, comma 5 del regolamento, che non effettuano operazioni di cui ai punti precedenti (miscelazione di mangimi e/o aggiunta di additivi o premiscele di additivi) non sono soggetti a registrazione.

Tutti gli allevatori devono conformarsi alle disposizioni di cui all'Allegato III del regolamento per l'alimentazione degli animali destinati alla produzione di alimenti.

RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI DATI

Le Aziende UU.SS.LL. inseriscono i dati degli impianti nella Banca Dati aziendale di cui al D.M. 7 gennaio 2000 e trasmettono alla Regione Toscana, entro il 30 luglio e 31 gennaio di ogni anno, l'aggiornamento degli impianti riconosciuti e registrati.

La Regione Toscana trasmette al Ministero della Salute, entro il 31 marzo 2006, gli elenchi degli impianti riconosciuti e registrati ai sensi del regolamento ed entro il 31 marzo di ogni anno l'aggiornamento degli elenchi sopradetti.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento, l'autorità sanitaria competente (Sindaco) revoca con apposito decreto, a far data dal 1 gennaio 2006:

- i riconoscimenti e le registrazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 123/99 agli impianti che non abbiano provveduto alla notifica prevista ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del regolamento;
- i riconoscimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere d) ed f) del D.Lgs. 123/99, per i quali non può e non deve essere presentata alcuna notifica, ancorché già resi inefficaci con D.Lgs. 149/2004, in materia di sostanze indesiderabili contenute nei mangimi;
- i numeri di registrazione rilasciati ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 123/99.

Il Sindaco trasmette copia degli atti di revoca sopra citati all'Azienda U.S.L. territorialmente competente ed alla Regione Toscana, Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore Sanità Pubblica Veterinaria, Via T. Alderotti, 26/n, 50139 Firenze.

Articolo 18, regolamento (CE) n. 183/2005**MISURE TRANSITORIE**

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

art. 10, comma 1, lettera c) per la fabbricazione ai fini della commercializzazione o per il fabbisogno esclusivo dell'azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 183/2005 (cancellare l'attività che non interessa);

A tal fine allega alla presente:

- certificato di iscrizione alla camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
 - planimetria dell'impianto, in scala non inferiore a 1:200, firmata da un tecnico, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione;
 - relazione tecnica, sottoscritta dal rappresentante legale, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto correlati alla produzione effettuata;
 - copia del piano aziendale di controllo della qualità;
 - copia della convenzione con il laboratorio di analisi esterno;
 - dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;
 - dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità;
- n. 1 marca da bollo di valore corrente (Euro 14.00) da applicarsi sull'atto di riconoscimento.

Località _____

data _____

In fede
(firma e timbro)

Articolo 10, regolamento 183/2005/CE

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

- a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;
- b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;
- c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 17, regolamento 183/2005/CE**ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO**

1. Gli stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'art. 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediari e non detengono i prodotti nei loro locali.
2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.

Allegato 5**RACCOMANDATA A.R.**

Marca da bollo di euro 14.00

Alla AZIENDA U.S.L.

Oggetto: istanza di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, articoli 9 e 18, comma 2

Il sottoscritto

nato a

prov. |_|_|

il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo

C.A.P. - Località

Comune

prov. |_|_|

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo

C.A.P. - Località

Comune

prov. |_|_|

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail

CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO

ai sensi degli articoli 9 e 18, comma 2 del regolamento (CE) n. 183/2005, quale esercente una o più delle seguenti attività:

- relative all'art. 5, comma 1 del citato regolamento (barrare le voci che interessano):
 - coltivazione prodotti destinabili alimentazione zootecnica,
 - essiccazione granaglie conto proprio;
 - essiccazione granaglie conto terzi;
 - stoccaggio di prodotti primari presso il luogo di produzione;
 - macinazione e brillatura (mulini);
 - commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali, etc.;
 - trasportatori per conto terzi di materie prime;
 - altro (specificare) _____

a tal fine, **entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui all'allegato I del regolamento**, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione

e/o

- relative all'art. 5, comma 2 del citato regolamento (barrare le voci che interessano):
 - fabbricazione prodotti di origine minerale e chimico industriali (D.M. 13/11/85);
 - fabbricazione additivi (diversi da all. IV, capo 1);
 - fabbricazione premiscele (diversi da all. IV, capo 2);
 - fabbricazione mangimi commercio e autoconsumo (diversi da all. IV, capo 3);
 - fabbricazione mangimi composti autorizzati (legge 281/63, art. 5);
 - deposito all'ingrosso di alimenti per animali;
 - trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele e mangimi;
 - condizionamento additivi, premiscele e mangimi (diversi da all. IV);
 - commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diversi all. IV, capo 1 e 2) con proprietà e/o detenzione dei medesimi;
 - altro (specificare) _____

a tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui all'allegato II del regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione.

Località _____

data _____

In fede
(firma e timbro)

Articolo 5, regolamento 183/2005/CE

OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 18, regolamento 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 5, regolamento (CE) n. 183/2005**OBBLIGHI SPECIFICI**

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 18, regolamento (CE) n. 183/2005**MISURE TRANSITORIE**

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.